REGOLAMENTO (CEE) N. 1846/86 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1303/83, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 426/86, riguardante i prodotti soggetti al regime dei titoli d'importazione, sono stati aggiunti i succhi di ciliegie e i piselli congelati ; che occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 1303/83 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3294/85 [4] ;

considerando che la durata di validità dei titoli d'importazione per i nuovi prodotti inseriti nell'allegato IV sopra citato deve essere stabilita tenendo conto degli usi del commercio internazionale ; che l'importo della garanzia da costituire per i titoli d'importazione deve essere fissato a un livello che consenta un corretto funzionamento del regime ;

considerando che, ai fini di una migliore conoscenza della struttura degli scambi per quanto riguarda i succhi di ciliegie, è opportuno prescrivere l'indicazione del paese d'origine e far obbligo all'importatore d'importare dal paese indicato ;

considerando che è opportuno aggiornare taluni elementi tecnici, fra cui in particolare i codici Nimexe ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1303/83 è modificato come segue :

1) Nella tabella di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono inseriti i prodotti sotto indicati :

« Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in ECU/100 kg netti
ex 07.02 B	Piselli, anche cotti, congelati	0,60
ex 20.07 A III, B II a) 6 e B II b) 7	Succhi di ciliegie	0,60 »

2. Nella tabella di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il testo della voce ex 20.03 A è sostituito dal seguente :

« Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in ECU/100 kg netti
ex 20.03 A	Fragole, lamponi e ciliegie, congelati, con aggiunta di zuccheri	1,30 »

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU n. L 138 del 27. 5. 1983, pag. 25.
[4] GU n. L 316 del 27. 1. 1985, pag. 23.

3. Nella tabella du cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono inseriti i prodotti seguenti :

« Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 20.07 A III, B II a) 6 e B II b) 7	Succhi di ciliegie »

4. Nella tabella di cui all'articolo 7 :

a) sono inseriti i prodotti sotto indicati :

« Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
ex 07.02 B	07.02-20	Piselli, anche cotti, congelati
ex 20.07 A III a)	ex 20.07-09	Succhi di ciliegie »
ex 20.07 A III b) 1	ex 20.07-15	
b) 2	ex 20.07-15	
ex 20.07 B II a) 6 aa)	ex 20.07-60	
a) 6 bb)	ex 20.07-61	
ex 20.07 B II b) 7 aa)	ex 20.07-91	
b) 7 bb)	ex 20.07-92	
b) 7 cc)	ex 20.07-93	

b) il testo delle sottovoci 08.04 B II e ex 08.11 E è sostituito dal seguente :

« Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
08.04 B II	08.04-91	Uve dette "di Corinto"
	08.04-99	Altre
ex 08.11 E	ex 08.11-91	Amarene
ex 08.11 E	ex 08.11-91	Altre ciliegie »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente